

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

...

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

1999/278/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente** 1

Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente 3

1999/279/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra** 65

Prezzo: 19,50 EUR

Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra 66

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 1999

relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente

(1999/278/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno approvare il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente;

considerando che la Commissione dovrebbe essere autorizzata a adottare le misure di applicazione necessarie per l'esecuzione del protocollo, in particolare per quanto riguarda i prodotti agricoli di base e i prodotti agricoli trasformati;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 1595/97⁽¹⁾ e (CE) n. 656/98⁽²⁾ la Comunità ha deciso l'applicazione anticipata delle misure previste dal protocollo, rispettivamente per i prodotti agricoli di base e per i prodotti agricoli trasformati; che occorrerebbe, quindi, prevedere le disposizioni necessarie per garantire una

transizione armoniosa tra i regimi preferenziali applicati a norma di questi regolamenti e quelli del protocollo;

considerando che il protocollo addizionale dell'accordo europeo sui prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria è stato modificato da ultimo con la decisione 96/225/CE⁽³⁾,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1. Le modalità di applicazione della presente decisione vengono adottate dalla Commissione secondo la

⁽¹⁾ GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 90 del 25.3.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 81 del 30.3.1996, pag. 310.

procedura indicata nell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92⁽¹⁾ oppure, a seconda dei casi, nelle disposizioni pertinenti degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati, nel regolamento (CE) n. 3448/93⁽²⁾ o nel regolamento (CE) n. 3066/95⁽³⁾.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, si considera che i regolamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 3066/95 e del regolamento (CE) n. 656/98 per l'applicazione delle concessioni relative ai prodotti di cui al presente protocollo sono basati sul paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 6 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
W. RIESTER

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 54).

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente

LA COMUNITÀ EUROPEA, in prosieguo denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, in prosieguo denominato «l'accordo europeo», è stato firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1995;

CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995;

CONSIDERANDO che, a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia devono applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1995, le disposizioni degli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità con determinati paesi terzi, fra cui la Bulgaria;

CONSIDERANDO che il 1° gennaio 1995 la Comunità ha adottato misure transitorie sotto forma di contingenti tariffari autonomi che tengono conto delle concessioni tariffarie preferenziali applicate dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia nei confronti della Repubblica di Bulgaria, e che nel 1995 la Repubblica di Bulgaria ha adottato misure transitorie sotto forma di contingenti tariffari autonomi che tengono conto del regime tariffario preferenziale applicato dalla Repubblica di Bulgaria nei confronti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, in particolare per quanto riguarda i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati;

CONSIDERANDO che gli impegni assunti dalla Comunità e dalla Bulgaria nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round impongono di modificare i regimi tariffari all'importazione nella Comunità e nella Bulgaria, in particolare quelli relativi ai prodotti agricoli di base e ai prodotti agricoli trasformati;

CONSIDERANDO che l'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e l'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round potrebbero incidere sulle concessioni bilaterali nell'ambito dell'accordo europeo e che, pertanto, occorrerebbe adeguare l'accordo mediante un protocollo di adeguamento dei suoi aspetti commerciali;

CONSIDERANDO che con decisione 95/131/CE⁽¹⁾ il Consiglio ha deciso di applicare a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 1995, l'accordo bilaterale negoziato dalla Commissione a nome della Comunità europea, che modifica il protocollo addizionale dell'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea;

⁽¹⁾ GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1.

CONSIDERANDO che con decisione 96/225/CE⁽¹⁾ il Consiglio ha deciso di applicare a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'accordo bilaterale negoziato dalla Commissione a nome della Comunità europea in seguito al riesame e alla modifica del protocollo addizionale dell'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria;

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti delle disposizioni commerciali dell'accordo europeo resi necessari dall'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e dall'entrata in vigore dei risultati dell'Uruguay Round nel settore agricolo e, a tal fin, hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Dietrich von KYAW

Ambasciatore, Rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania
Presidente del Comitato dei Rappresentanti permanenti

Günther BURGHARDT

Direttore generale della Direzione generale delle Relazioni politiche esterne della Commissione delle Comunità europee

LA REPUBBLICA DI BULGARIA:

Nikola Ivanov KARADIMOV

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario
Capo della missione della Repubblica di Bulgaria presso l'Unione europea

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il protocollo addizionale dell'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili è modificato come segue:

1) Il primo comma dell'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. L'origine dei prodotti contemplati dal presente protocollo è determinata secondo le regole d'origine non preferenziale in vigore nella Comunità.»

2) L'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato A del presente protocollo.

3) L'articolo 2, paragrafo 3 dell'appendice A è sostituito dal testo seguente:

«3. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non viene richiesto per l'importazione delle merci corredate di un certificato di circolazione EUR1 o di un formulario EUR2 rilasciati in conformità del protocollo n. 4 dell'accordo europeo ove detti documenti dimostrino inconfutabilmente che la Repubblica di Bulgaria deve essere considerata il paese di origine in base alle norme sull'origine non preferenziale in vigore nella Comunità.»

⁽¹⁾ GU L 81 del 30.3.1996, pag. 310.

4) L'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino dell'appendice A, titolo IV è così modificato:

«— due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

AT = Austria

BL = Benelux

DE = Germania

DK = Danimarca

EL = Grecia

ES = Spagna

FI = Finlandia

FR = Francia

GB = Regno Unito

IE = Irlanda

IT = Italia

PT = Portogallo

SE = Svezia»

5) Il modello del certificato di origine allegato all'appendice A è sostituito da quello riportato nell'allegato B del presente protocollo.

6) Il modello della licenza di esportazione allegato all'appendice A è sostituito da quello riportato nell'allegato C del presente protocollo.

7) Il modello del certificato applicabile ad alcuni prodotti dell'artigianato e del folclore accluso all'allegato dell'appendice C è sostituito da quello riportato nell'allegato D del presente protocollo.

8) L'allegato dell'appendice B è sostituito dal testo riportato nell'allegato E del presente protocollo.

2. Un nuovo allegato, il cui testo figura nell'allegato F del presente protocollo, è inserito nell'accordo europeo.

Articolo 2

Con riguardo ai prodotti agricoli trasformati:

1) il testo del protocollo 3 dell'accordo europeo è sostituito dal testo riportato nell'allegato G del presente protocollo.

2) Il paragrafo 1 dell'articolo 9 dell'accordo europeo è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Bulgaria elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1 e nel protocollo n. 3.»

3) L'articolo 18 e l'allegato X dell'accordo europeo sono abrogati.

4) Il paragrafo 2 dell'articolo 19 dell'accordo europeo è sostituito dal seguente:

«2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I e nel protocollo n. 3, fatta eccezione per i prodotti della pesca definiti dal regolamento (CEE) n. 3687/91.»

Articolo 3

Con riguardo ai prodotti agricoli di base:

1) Gli allegati XIa, XIb, XIIa e XIIb dell'accordo europeo sono sostituiti, rispettivamente, dai testi riportati negli allegati H e I del presente protocollo.

2) I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21 dell'accordo europeo sono sostituiti dai seguenti:

2. Il regime preferenziale concesso alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Repubblica di Bulgaria è stabilito nell'allegato X.

3. Il regime preferenziale concesso alle importazioni nella Repubblica di Bulgaria dei prodotti originari della Comunità è stabilito nell'allegato XI.

3) Il paragrafo 4 dell'articolo 21 dell'accordo europeo è abrogato.

4) Gli allegati XIIIa, XIIIb, XIVa e XIVb dell'accordo europeo sono abrogati.

Articolo 4

Gli allegati del presente protocollo ne fanno parte integrante. Il presente protocollo fa parte integrante dell'accordo europeo.

Articolo 5

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Bulgaria secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente protocollo.

traenti dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'articolo 5.

*Articolo 7**Articolo 6*

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica delle parti con-

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e bulgara, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende marts nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten März neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque marzo millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, vijftewintigste maart negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Março de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäviidentenä päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte mars nittonhundra nittonio.

Изготвено в Брюксел на двадесет и пети март хиляда деветстотин деветдесет и девета година.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Par Communauté européenne


Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap


Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar



За Република България



—

ALLEGATO A

«ALLEGATO II

Le designazioni complete delle categorie elencate nel presente allegato figurano nell'allegato I del protocollo

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

Categoria	Unità	1996	1997
2	tonnellate	4 722	4 816
2a	tonnellate	1 495	1 525
5	1 000 pezzi	5 185	5 418
6	1 000 pezzi (*)	2 500	2 625
7	1 000 pezzi	1 909	1 995
8	1 000 pezzi	5 662	5 860
73	1 000 pezzi	3 388	3 591

(*) Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, fino a concorrenza del 5% dei suddetti, un tasso di conversione pari a 5 indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébés) di taglia commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di taglia commerciale superiore a 130 cm. Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: «Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm».»

ALLEGATO B

«(Allegato dell'appendice A, articolo 2, paragrafo 1)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si celle-ci n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	3 Quota year Année contingente	4 Category number Numéro de catégorie	
CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) <hr/> CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)			
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne.			
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À , on — le (Signature) (Stamp — Cachet)»		

ALLEGATO C

«(Allegato di cui all'articolo 7, paragrafo 1 dell'Appendice A)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si celle unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	3 Quota year Année contingente		4 Category number Numéro de catégorie
EXPORT LICENCE (Textile products) <hr/> LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)			
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6 Country of origin Pays d'origine		7 Country of destination Pays de destination
	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.			
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À , on — le (Signature) (Stamp — Cachet)»		

ALLEGATO D

«(Allegato di cui all'Appendice C)

<p>1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)</p>	ORIGINAL		<p>2 No</p>
<p>3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)</p>	<p>CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community.</p> <hr/> <p>CERTIFICAT relatif aux TISSUS, TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.</p>		
<p>6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport</p>	<p>4 Country of origin Pays d'origine</p>	<p>5 Country of destination Pays de destination</p>	
<p>8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES</p>	<p>7 Supplementary details Données supplémentaires</p>		<p>9 Quantity Quantité</p> <p>10 FOB value (¹) Valeur fob (¹)</p>
<p>11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE</p> <p>I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4:</p> <p>(a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (²);</p> <p>(b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under (a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (²);</p> <p>(c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box No 4.</p> <p>Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4:</p> <p>(a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (²);</p> <p>(b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous (a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (²);</p> <p>(c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4.</p>			
<p>12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)</p>	<p>At — À, on — le</p> <p style="text-align: center;">(Signature) (Stamp — Cachet)»</p>		

(¹) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.
(²) Delete as appropriate — Biffer la (es) mention(s) inutile(s).

ALLEGATO E

«Allegato dell'appendice B

PRODOTTI TESSILI

(Le designazioni complete delle categorie elencate nel presente allegato figurano nell'allegato del protocollo)

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Limiti quantitativi comunitari

Categoria	Unità	1996	1997
5	1 000 pezzi	6 492	6 930
6	1 000 pezzi	9 251	9 945
7	1 000 pezzi	13 286	14 183
8	1 000 pezzi	6 223	6 550
73	1 000 pezzi	3 375	3 679»

ALLEGATO F

«ALLEGATO XVII

PRODOTTI TESSILI

Impegno tariffario bulgaro

Il governo della Repubblica di Bulgaria s'impegna ad applicare, con effetto dal 1° gennaio 1996, le concessioni tariffarie seguenti a favore dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento originari della Comunità europea importati nella Repubblica di Bulgaria.

a) I prodotti sotto elencati sono trasferiti dall'allegato VI all'allegato IV dell'accordo europeo:

51 01 11 00	53 01 10 00	53 02 10 00
51 01 19 00	53 01 21 00	
	53 01 29 00	

b) I prodotti sotto elencati sono trasferiti dall'allegato V all'allegato IV dell'accordo europeo:

51 01 21 00	53 03 10 00	54 03 31 00
51 01 29 00	53 03 90 00	56 04 90 00
51 05 30 00	54 02 43 00	63 01 10 00

c) I prodotti sotto elencati sono trasferiti dall'allegato VI all'allegato V dell'accordo europeo:

53 06 10 00	58 04 29 00	62 11 12 90
53 06 20 00	58 06 10 00	62 16 00 90
55 15 11 00	60 01 10 00	63 02 10 00
55 15 13 00	60 01 21 00	
55 15 99 00	60 02 10 00	63 03 11 00
55 16 11 00	60 02 92 90	63 03 19 00
55 16 23 00	60 02 93 90	
55 16 43 00	61 01 10 00	63 04 11 00
		63 04 91 00
58 01 22 00	61 09 90 20	58 01 33 00
58 01 24 00		
58 01 25 00	61 11 10 00	
58 01 34 00		61 06 90 00
58 01 35 00	61 15 91 00	
58 01 36 00	61 15 92 00	51 02 10 00»

ALLEGATO G

«PROTOCOLLO N. 3

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Bulgaria e la Comunità

Articolo 1

1. La Comunità e la Bulgaria applicano ai prodotti agricoli trasformati, indipendentemente dall'esistenza di contingenti, i dazi elencati negli allegati I e II secondo le modalità ivi stabilite.

2. Il Consiglio di associazione può decidere di:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati ai sensi del presente protocollo;
- modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
- aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3. Il Consiglio di associazione può sostituire i dazi fissati dal presente protocollo con un regime stabilito in base ai prezzi di mercato applicati dalla Comunità e dalla Bulgaria ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati oggetto del presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco delle merci soggette a questo regime e, pertanto, l'elenco dei prodotti di base, nonché le norme di applicazione generali.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti con decisione del Consiglio di associazione:

- qualora vengano ridotti i dazi applicati ai prodotti di base negli scambi tra la Comunità e la Bulgaria o
- in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino vengono calcolate in rapporto alla parte del dazio designata come elemento agricolo, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi applicati a questi prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e la Bulgaria si informano delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO I

Tabella 1: Contingenti applicabili all'importazione delle merci originarie della Bulgaria

(1 000 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente annuale				
		1997	1998	1999	2000	dal 2001 in poi
1	2	3	4	5	6	7
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte: paste da spalmare lattiere:	490	490	490	490	490
0405 20	— Paste da spalmare lattiere:					
0405 20 10	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %					
0405 20 30	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %					
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, escluse quelle dei codici NC 2106 10 20 e 2106 90 20 e gli sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati					
3302 10	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:					
3302 10 29	— altri					
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco); esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, del codice NC 1704 90 10	163	163	163	168	175
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse quelle del codice NC 1806 10 15	490	490	490	504	525
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 50 %, in peso, di cacao, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 10 %, in peso, di cacao, non nominate né comprese altrove, esclusi i prodotti del codice NC 1901 90 91	97	97	97	101	106
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o altrimenti preparate, escluse le paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	326	326	326	336	350
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	245	245	245	252	263

1	2	3	4	5	6	7
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	571	571	571	588	613
2101 12 98	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè, escluse quelle del codice NC 2101 12 92	163	163	163	168	175
2101 20 98	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di tè o mate, escluse quelle del codice NC 2101 20 92					
2101 30	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze o concentrati:	19	20	21	22	23
2101 30 19	— — — altri					
2101 30 99	— — — altri					
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	81	81	81	84	88
da 2102 10 31 a 2102 10 39	— — Lieviti di panificazione, secchi					
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	81	81	81	84	88
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:	16	16	16	17	18
da 2202 90 91 a 2202 90 99	— — altre					

Tabella 2: Contingenti applicabili all'importazione delle merci originarie della Bulgaria

Nota: Gli importi di base presi in considerazione nel calcolare gli elementi agricoli ridotti e i dazi supplementari, applicabili all'importazione nella Comunità delle merci elencate nella presente tabella, sono quelli indicati nella tabella 3 del presente allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio ⁽¹⁾				
		dall'1.1.1997 al 30.6.1997	dall'1.7.1997 al 30.6.1998	dall'1.7.1998 al 30.6.1999	dall'1.7.1999 al 30.6.2000	dall'1.7.2001 in poi
1	2	3	4	5	6	7
0403	Iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao:					
0403 10	— Iogurt:					
da 0403 10 51 a 0403 10 99	— — Iogurt con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao	EA	EA	EA	EA	EA
0403 90	— altri:					
da 0403 90 71 a 0403 90 99	— — con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao	EA	EA	EA	EA	EA
0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 75 %	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, escluse quelle dei codici NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e gli sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
2106 10 20	Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	7,2 %	6,7 %	6,2 %	5,7 %	5,2 %
2106 90 92	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	3,9 %	3,6 %	3,3 %	3,1 %	2,8 %
ex 3302 10	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:					
3302 10 21	— non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	3,9 %	3,6 %	3,3 %	3,1 %	2,8 %
3302 10 29	— altri	EA	EA	EA	EA	EA

⁽¹⁾ Gli elementi agricoli ridotti (EAR) si applicano entro i limiti quantitativi indicati nella tabella 1. Le importazioni che superano tali quantitativi sono soggette agli elementi agricoli (EA) indicati nella tariffa doganale comune [regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987, modificato]. L'EA può essere soggetto, se del caso, a un dazio massimo indicato nella tariffa doganale comune.

1	2	3	4	5	6	7
0710 40 00 0711 90 30	Granturco dolce	EA	EA	EA	EA	EA
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed alte mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: — Succhi ed estratti vegetali:					
1302 12 00	— — di liquirizia	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1302 13 00	— — di luppolo	2,6 %	2,4 %	2,2 %	2,0 %	1,9 %
1302 20	— Sostanze pectiche, pectinati e pectati:					
1302 20 10	— — allo stato secco	8,3 %	8,0 %	7,7 %	7,4 %	7,1 %
1302 20 90	— — altri	6,1 %	5,9 %	5,6 %	5,4 %	5,2 %
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni del codice NC 1516:					
1517 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida					
1517 10 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	EA	EA	EA	EA	EA
1517 90	— altre:					
1517 90 10	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	EA	EA	EA	EA	EA
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco); esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, del codice NC 1704 90 10	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1704 90 10	Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	7,9 %	7,4 %	6,8 %	6,3 %	5,8 %
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse quelle del codice NC 1806 10 15	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1806 10 15	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

1	2	3	4	5	6	7
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, non nominate né comprese altrove, esclusi i prodotti del codice NC 1901 90 91	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1901 90 91	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, escluse le preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	12,8 %	12,8 %	12,8 %	12,8 %	12,8 %
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o altrimenti preparate, escluse le paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature e forme simili	EA	EA	EA	EA	EA
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	— altri:					
2001 90 30	— — Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	EA	EA	EA	EA	EA
2001 90 40	— — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	EA	EA	EA	EA	EA
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:					
2004 10	— Patate:					
2004 10 91	— — — altre: — — — sotto forma di farina, semolino o fiocchi	EA	EA	EA	EA	EA

1	2	3	4	5	6	7
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:					
2005 20	— Patate:					
2005 20 10	— — sotto forma di farina, semolino o fiocchi	EA	EA	EA	EA	EA
2005 80	— — Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	EA	EA	EA	EA	EA
ex 2005 90 80	— Preparazioni a base di farine di legumi sotto forma di dischi o paste seccati al sole, denominate "papad"	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:					
	— altre, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19					
	— Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:					
2008 11	— — Arachidi					
2008 11 10	— — Burro di arachidi	7,2 %	6,7 %	6,2 %	5,7 %	5,2 %
	— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008 19:					
2008 91 00	— — Cuori di palma	5,8 %	5,3 %	4,7 %	4,1 %	3,5 %
2008 99	— — altri:					
2008 99 85	— — — — Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	EA	EA	EA	EA	EA
2008 99 91	— — — — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	EA	EA	EA	EA	EA
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ad altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
	— Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati, o a base di caffè:					
2101 11	— — Estratti, essenze e concentrati	5,3 %	4,8 %	4,3 %	3,7 %	3,2 %
2101 12	— — Preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati, o a base di caffè:					
2101 12 92	— — — Preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati di caffè:	6,8 %	6,3 %	5,9 %	5,4 %	4,9 %
2101 12 98	— — — altri	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR

1	2	3	4	5	6	7
2101 20	— Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati, o a base di tè o di mate:					
2101 20 20	— — Estratti, essenze e concentrati	3,7 %	3,3 %	2,9 %	2,6 %	2,2 %
	— — Preparazioni:					
2101 20 92	— — — a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2101 20 98	— — — — altri	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
2101 30	— Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati					
	— — Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 11	— — — Cicoria torrefatta	6,8 %	6,3 %	5,9 %	5,4 %	4,9 %
2101 30 19	— — — — altri	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	— — Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 91	— — — — di cicoria torrefatta	7,6 %	7,1 %	6,5 %	6,0 %	5,5 %
2101 30 99	— — — — — altri	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:					
2102 10	— Lieviti vivi:					
2102 10 10	— — Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	6,5 %	6,1 %	5,6 %	5,2 %	4,7 %
	— — Lieviti di panificazione:					
2102 10 31	— — — — secchi	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
2102 10 39	— — — — — altri	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
2102 10 90	— — — — — altri	5,3 %	4,9 %	4,6 %	4,2 %	3,8 %
2102 20	— Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:					
	— — Lieviti morti:					
2102 20 11	— — — — in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	2,6 %	2,5 %	2,3 %	2,1 %	1,9 %
2102 20 19	— — — — — altri	3,5 %	3,3 %	3,0 %	2,8 %	2,6 %
2102 20 90	— — — — — altri	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2102 30 00	— Lieviti in polvere preparati	2,6 %	2,5 %	2,3 %	2,1 %	1,9 %
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:					
2103 10 00	— Salsa di soia	3,9 %	3,6 %	3,3 %	3,1 %	2,8 %
2103 20 00	— Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro	5,3 %	4,9 %	4,6 %	4,2 %	3,8 %
2103 30	— Farina di senapa e senapa preparata:					

1	2	3	4	5	6	7
2103 30 90	— — Senapa preparata	5,7%	5,3%	4,9%	4,6%	4,2%
2103 90	— altri:					
2103 90 90	— — altri	4,4%	4,1%	3,8%	3,5%	3,2%
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:					
2104 10	— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	6,2%	5,7%	5,3%	4,9%	4,5%
2104 20 00	— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	7,6%	7,1%	6,5%	6,0%	5,5%
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:					
2202 10	— Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	2,6%	2,5%	2,3%	2,1%	1,9%
2202 90	— altre:					
2202 90 10	— — Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009, non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	5,3%	4,9%	4,6%	4,2%	3,8%
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	— — altre	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
2203 00	Birra di malto	5,3%	4,4%	3,5%	2,6%	1,8%
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche					
2205 10	— in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:					
2205 10 10	— — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18% vol	7,0 ECU/hl	6,6 ECU/hl	6,1 ECU/hl	5,6 ECU/hl	5,1 ECU/hl
2205 10 90	— — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18% vol	0%	0%	0%	0%	0%
2205 90	— altri:					
2205 90 10	— — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18% vol	4,4 ECU/hl	4,1 ECU/hl	3,8 ECU/hl	3,5 ECU/hl	3,2 ECU/hl
2205 90 90	— — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18% vol	0%	0%	0%	0%	0%
2905 43 00	— — Mannitolo	EA	EA	EA	EA	EA
2905 44	— — D-glucitolo (sorbitolo)	EA	EA	EA	EA	EA

1	2	3	4	5	6	7
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della voce 3505 10 50	EA	EA	EA	EA	EA
3505 20	Colle a base di amidi e fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati	EA	EA	EA	EA	EA
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura a base di sostanze amidacee	EA	EA	EA	EA	EA
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	EA	EA	EA	EA	EA

Tabella 3: Importi di base presi in considerazione nel calcolare gli elementi agricoli ridotti e i dazi supplementari, applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nella Tabella 1

Prodotto di base	dall'1.1.1997 al 30.6.1997	dall'1.7.1997 al 30.6.1998	dall'1.7.1998 al 30.6.1999	dall'1.7.1999 al 30.6.2000	dall'1.7.2000 in poi
	(ECU/100 kg)				
Frumento (grano) tenero	2,614	2,435	2,257	2,079	1,901
Frumento (grano) duro	14,199	13,231	12,263	11,295	10,326
Segala	8,914	8,306	7,698	7,090	6,483
Orzo	8,751	8,306	7,698	7,090	6,483
Granturco	7,408	7,408	7,408	7,193	6,577
Riso semigreggio a grani lunghi	25,441	23,706	21,972	20,237	18,502
Latte scremato in polvere	96,027	93,555	90,090	86,625	83,160
Latte intero in polvere	125,541	116,981	108,442	99,862	91,302
Burro	182,453	170,013	157,574	145,133	132,693
Zucchero bianco	32,565	32,565	31,795	30,573	29,350

ALLEGATO II

Tabella 1: Dazi preferenziali applicabili all'importazione in Bulgaria delle merci originarie della Comunità

Codice della tariffa doganale bulgara	Designazione delle merci	Dazio (%)					
		1997	1998	1999	2000	2001	2002 e anni successivi
1	2	3	4	5	6	7	8
0405 20	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 75 %	25	20	15	10	10	10
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:						
	— Succhi ed estratti vegetali:						
1302 12 00	— — di liquirizia	8	7	6	5	5	5
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:						
1505 90 00 1	— — Lanolina	8	7	6	5	5	5
1505 90 00 9	— — altri	8	7	6	5	5	5
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove						
1518 00 00 1	— Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove	18	15	13	10	10	10
1518 00 00 9	— altri	11	9	7	5	5	5
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):						
1704 10	— Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	28	22	16	10	10	10
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	18	15	13	10	10	10

1	2	3	4	5	6	7	8
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:						
1806 20	— altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	35	35	35	35	35	25
	— altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:						
1806 31 00	— — ripiene	35	35	35	35	35	25
1806 32	— — non ripiene	35	35	35	35	35	25
1806 90	— altre	35	35	35	35	35	25
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove						
1901 10	— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	21	19	19	15	15	15
1901 90	— altri:						
1901 90 00 9	— — altri	28	22	16	10	10	10
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato						
	— Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:						
1902 19 00	— — altre	35	35	35	35	35	25
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:						
1904 10 00 00	— Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	36	34	32	25	25	25
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili						

1	2	3	4	5	6	7	8
1905 30 00 0	— Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini	36	33	30	25	25	25
1905 90 00 0	— altri	36	33	30	25	25	25
2101 11 00 0 2101 12 00 0	Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati, o a base di caffè	26	19	11	3	3	3
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:						
2102 10	— Lieviti vivi:						
	— — Lieviti di panificazione:						
2102 10 31	— — — Lieviti di panificazione:	23	22	21	20	20	20
2102 10 39	— — — secchi	23	22	21	20	20	20
2102 20 11 2102 20 19 2102 20 90	— Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:	23	20	11	10	10	10
2102 30	— Lieviti in polvere preparati	13	12	11	8	8	8
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:						
2103 20 00	— Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	38	37	36	35	35	25
2103 90	— altri	26	20	14	8	8	8
2105	Gelati, anche contenenti cacao	35	35	35	35	35	29
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:						
2106 10 00 0	— Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	14	13	12	10	10	10
2106 90 00 9	— altri	17	13	8	3	3	3
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:						
2201 90 00 0	— altre	26	19	12	5	5	5
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:						

1	2	3	4	5	6	7	8
2202 90	— altre	36	33	30	25	20	15
2203 00	Birra di malto	35, min. 11,4 ECU/hl	35, min. 11,4 ECU/hl	35, min. 11,4 ECU/hl	35, min. 11,4 ECU/hl	33, min. 9,8 ECU/hl	29, min. 8,14 ECU/hl
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche						
2205 10	— in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	36	33	30	25	25	25
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:						
	— altri polialcoli:						
2905 43 00 0	— — Mannitolo	4	0	0	0	0	0
2905 44	— — D-glucitolo (sorbitolo)	4	0	0	0	0	0
2905 45 00	— — Glicerolo	8	7	6	5	5	5
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:						
3302 10	— dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:						
3302 10 21	— — — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	17	13	8	3	3	3
3302 10 29	— — — — altri	17	13	8	3	3	3
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50	20	15	11,3	7,5	3,8	0
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati	20	15	11,3	7,5	3,8	0

Tabella 2: Elenco delle merci originarie della Comunità per le quali la Bulgaria applica un trattamento preferenziale senza limiti quantitativi

Codice della tariffa doganale bulgara	Designazione delle merci	Contingente (1 000 kg)	Dazio all'interno del contingente
1516 20 00 0	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni	1 188	esenzione
1702 50 00 0	Fruttosio chimicamente puro	36	esenzione
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro		
1704 90	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	200	36 %
1806 10	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	200	36 %
2202 10	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	3 200	36 %
2208 60	Vodka	131	esenzione

Tabella 3: Dazi applicabili all'importazione in Bulgaria delle merci originarie della Comunità

Codice della tariffa doganale bulgara	Designazioni delle merci	Aliquota del dazio
1	2	3
0501 00 00 0	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	40
0502	Setole di maiale o di cinghiale: peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli	40
0503 00 00 0	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto	40
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:	
0505 10 00 0	— Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:	40
0505 90 00 0	— altri	40
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie	40
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie	40
0508 00 00 0	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	40
0509 00 00 0	Spugne naturali di origine animale:	40
0510 00 00 0	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	10
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40 00 0	— Granturco dolce	40
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
ex 0711 90 00 0	— — — Granturco dolce	40

1	2	3
0903 00 00 0	Mate	25
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:	
1212 20	— Alghe	25
1302	<p>Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <p>— Succhi ed estratti vegetali:</p> <p>1302 13 00 0 — — di luppolo</p> <p>1302 14 00 0 — — di piretro o di radici delle piante da rotenone</p> <p>1302 19 00 0 — — altri:</p> <p>1302 19 30 — — — Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari</p> <p>— — — — altri:</p> <p>ex 1302 19 00 0 — — — — medicinali</p> <p>1302 20 00 — Sostanze pectiche, pectinati e pectati</p> <p>— Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <p>1302 31 00 0 — — Agar-agar</p> <p>ex 1302 32 00 0 — — Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:</p>	<p></p> <p>10</p> <p>10</p> <p></p> <p>10</p> <p></p> <p>10</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>10</p>
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)	
1401 10 00 0	— Bambù	40
1402	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:	
1402 10	— Capoc	40
1402 90	— altre	40
1403	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci:	

1	2	3
1403 10 00 0	— Saggina per scope (sorghum vulgare var. technicum)	40
1403 90 00 0	— altre	40
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:	
1404 10 00 0	— Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia	40
1404 20 00 0	— Linters di cotone	40
1404 90 00 0	— altri	40
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
1505 10 00 0	— Grasso di lana greggio	10
1506 00 00 0	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	25
1515 60 00 0	Olio di jojoba e sue frazioni:	40
ex 1516 20 00 0	Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	15
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:	
1518 00 00 2	— Linossina	10
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati	10
ex 1522 00 00 0	Degras	25
1702 50 00 0	Fruttosio chimicamente puro	15
1702 90 00 1	Maltosio chimicamente puro	25
1704 90	Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	40
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	10
1804 00 00 0	Burro, grasso e olio di cacao	10

1	2	3
1806 1806 10 00 0	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: — Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	40
1901 1901 20 00 0 1901 90 00 1	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove — Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905: — — — estratti di malto	40 40
1902 1902 11 00 0 1902 20 00 0 1902 30 00 0 1902 40 00 0	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: — Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) — altre paste alimentari — Cuscus	40 40 40 40
1903 00 00 0	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	40
1904 1904 20 1904 90 00 0	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: — Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati — altri	40 40
1905 1905 10 00 0 1905 20 00 0 1905 40	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: — Pane croccante detto «Knäckebrot» — Pane con spezie (panpepato) — Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	40 40 40
2001 ex 2001 90 00 0	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: — — Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	40

1	2	3
ex 2001 90 00 0	— — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	40
ex 2001 90 00 0	— — Cuori di palma	40
2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
ex 2004 10 00 9	— — — Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi	40
ex 2004 90 00 0	— — Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	40
2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
ex 2005 20 00 0	— Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi	40
2005 80 00 0	— Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	15
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
ex 2008 11	— — — Burro di arachidi	40
2008 91 00 00 0	— — Cuori di palma	40
2008 92 00	— — Miscugli	40
2008 99	— — altri: — — — senza aggiunta di alcole: — — — — senza aggiunta di zuccheri:	
ex 2008 99 00 1	— — — — Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	40
ex 2008 99 00 1	— — — — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	40
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
2101 12 00 0	— Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti; essenze o concentrati, o a base di caffè	40
2101 20 00 0	— Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati, o a base di tè o di mate	40
2101 30 00 0	— Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	40
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10 00 0	— Salsa di soia	40
2103 30 00 0	— Farina di senapa e senapa preparata:	40

1	2	3
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	40
2201 2201 10 00 0	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve: — Acque minerali e acque gassate	40
2202 2202 10 00 0	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: — Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	40
2205 2205 90 00 0	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: — altri	2 ECU/% vol/hl + 10 ECU/ hl ⁽¹⁾
2207 2207 10 00 0 2207 20 00 0	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: — Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol — Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	24 ECU/ hl ⁽¹⁾ 13 ECU/ hl ⁽¹⁾
2208 2208 20 00 0 2208 30 00 0 2208 40 2208 50 00 2208 50 00 1 2208 50 00 9	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: — Acquaviti di vino o di vinacce — Whisky — Rum e tafia — Gin e acquavite di ginepro (genièvre): — — Gin — — Acquavite di ginepro (genièvre)	40 20, min. 1,68 ECU/% vol/hl + 4,6 ECU/hl ⁽¹⁾ 40, min. 0,9 ECU/% vol/hl + 3,2 ECU/hl ⁽¹⁾ 40, min. 0,8 ECU/% vol/hl + 3,2 ECU/hl ⁽¹⁾ 40, min. 1,0 ECU/% vol/hl + 6,4 ECU/hl ⁽¹⁾

1	2	3
2208 60 00 0	— Vodka	20, min. 0,8 ECU/% vol/hl + 3,2 ECU/hl ⁽¹⁾
2208 70 00 0	— Liquori	40, min. 0,75 ECU/% vol/hl + 4,5 ECU/hl ⁽¹⁾
2208 90 00	— altri	40, min. 0,75 ECU/% vol/hl + 4,5 ECU/hl ⁽¹⁾
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:	
2403 91 00 0	— Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	5
2403 99 00 0	— altri	5

⁽¹⁾ I dazi e i minimi non devono superare i dazi applicabili all'entrata in vigore dell'accordo europeo.

Tabella 4: Elenco delle merci originarie della Comunità per le quali la Bulgaria può aumentare le aliquote dei dazi

Codice doganale bulgaro	Designazione delle merci	Aliquota massima del dazio
1	2	3
0403	Iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao:	
0403 10	— Iogurt:	
da 0403 10 51 a 0403 10 99	— — con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao	52 %
0403 90	— altri:	
da 0403 90 71 a 0403 90 99	— — con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao	52 %
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:	
1517 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida	20 %
1517 90	— altre	52 %
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:	
2402 10 00	— Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	52 %
2402 20	— Sigarette contenenti tabacco	52 %, min. 10 ECU/ 1 000 pezzi
2402 90 00	— altre	52 %, min. 10 ECU/ 1 000 pezzi
2403	Altri tabacchi o succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:	
2403 10	— Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	52 %

DICHIARAZIONE

Mi prego confermare che la Bulgaria può applicare alle merci originarie della Comunità elencate nella tabella 4 dell'allegato II del protocollo n. 3 le aliquote massime dei dazi indicate nella stessa tabella, purché le aliquote in questione siano inferiori a quelle applicate alle importazioni di origine non comunitaria.»

ALLEGATO H

«ALLEGATO X

Elenco delle concessioni della CE di cui all'articolo 21

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Bulgaria, sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile (% dell'NPF) ⁽²⁾	Quantitativi annuali					Disposizioni specifiche
			dal 1° 7.1996 al 30.6.1997 (tonnellate)	dal 1° 7.1997 al 30.6.1998 (tonnellate)	dal 1° 7.1998 al 30.6.1999 (tonnellate)	dal 1° 7.1999 al 30.6.2000 (tonnellate)	dal 1° 7.2000 (tonnellate)	
0101 19 10 0101 19 90	Cavalli vivi destinati alla macellazione Altri	esenzione 67	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina: di peso inferiore o uguale a 80 kg di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg	20	178 000 capi	178 000 capi	178 000 capi	178 000 capi	178 000 capi	⁽³⁾
ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: grigia, bruna, gialla, chiazzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	7 000 capi	7 000 capi	7 000 capi	7 000 capi	⁽⁴⁾
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 10 0104 20 90 0204	Animali vivi delle specie ovina o caprina Carni di animali delle specie ovina o caprina	esenzione esenzione	5 238	5 338	5 438	5 500	5 600	⁽⁵⁾ ⁽⁵⁾
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	237	220	230	240	250	

0203 11 10 0203 29 55	Carni di animali della specie suina domestica	20	344	330	345	360	375	(6)
0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni di animali di specie suine non domestiche, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca	esenzione	210	220	230	240	250	
0206 10 99 0206 21 00 0206 29 99	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
0206 80 91 0206 90 91	Frattaglie commestibili di animali delle specie equina, asinina o mulesca	50						
0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19	Anatre	20	525	550	575	600	625	
ex 0207 35 15 ex 0207 36 15	Pezzi di anatre, disossati freschi, refrigerati o congelati							
ex 0207 35 53 ex 0207 36 53	Petti e pezzi di anatre, non disossati freschi, refrigerati o congelati							
ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	Cosce e pezzi di anatre, non disossati freschi, refrigerati o congelati							
ex 0207 35 79 ex 0207 36 79	Petti di anatre e loro pezzi le cui costole sono state parzialmente o interamente rimosse, freschi, refrigerati o congelati	20 % del dazio NPF applicabile ai prodotti che rientrano nel codice NC 0207 35 53						

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile (% dell'NPF) ⁽²⁾	Quantitativi annuali					Disposizioni specifiche
			dal 1°7.1996 al 30.6.1997 (tonnellate)	dal 1°7.1997 al 30.6.1998 (tonnellate)	dal 1°7.1998 al 30.6.1999 (tonnellate)	dal 1°7.1999 al 30.6.2000 (tonnellate)	dal 1°7.2000 (tonnellate)	
0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61	Oche	20	525	550	575	600	625	
ex 0207 35 31 ex 0207 36 31	Ali intere di oche, anche senza punta, fresche, refrigerate o congelate							
ex 0207 35 41 ex 0207 36 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di oche, freschi, refrigerati o congelati							
ex 0207 35 71 ex 0207 36 71	Parti dette "paltò" di oche, fresche, refrigerate o congelate							
ex 0207 35 99 ex 0207 36 90	Frattaglie di oche, diverse dai fegati, fresche, refrigerate o congelate							
ex 0207 35 79 ex 0207 36 79	Petti di oche e loro pezzi, le cui costole sono state parzialmente o interamente rimosse, freschi, refrigerati o congelati	20% del dazio NPF applicabile ai prodotti che rientrano nel codice NC 0207 35 51						
0207 33 11 0207 35 15 0207 36 15 0207 36 63	Anatre, pezzi di anatre e faraone	549 ECU/t 946 ECU/t 946 ECU/t 513 ECU/t	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	

0207 12 10	Galli e galline 70 %	20	1 904	1 760	1 840	1 920	2 000	
0207 12 90	Galli e galline 65 %							
0207 34 0207 36 81 0207 36 85	Fegati grassi di oche o di anatre	esenzione	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
0208 10 11	Altre carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri	70	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
0208 10 19		70						
0208 10 90		esenzione						
0208 20 00	Cosce di rane	esenzione						
0208 90 10	di piccioni domestici	50						
0208 90 20 0208 90 40	di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	esenzione						
0208 90 60	di renne	esenzione						
0208 90 80	altre	esenzione						
0406	Formaggi e latticini	20	4 620	4 840	5 060	5 280	5 500	(⁹)
0408 91 80 0408 99 80	Uova intere, essiccate Altre uova intere, sgusciate	20	671	660	690	720	750	
0409 00 00	Miele naturale	17% ad valorem	310	310	310	310	310	
0409 00 00	Miele naturale	93	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile (% dell'NPF) ⁽²⁾	Quantitativi annuali					Disposizioni specifiche
			dal 1°7.1996 al 30.6.1997 (tonnellate)	dal 1°7.1997 al 30.6.1998 (tonnellate)	dal 1°7.1998 al 30.6.1999 (tonnellate)	dal 1°7.1999 al 30.6.2000 (tonnellate)	dal 1°7.2000 (tonnellate)	
0602 40 90	Rosai, anche innestati	46	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
0602 90 30	Alberi, arbusti e arboscelli, esclusi quelli da frutto e da bosco, altri	92						
0602 90 45 0602 90 49 0602 90 59 ex 0602 90 70 0602 90 91 ex 0602 90 99	altre piante vive, talee e radici, escluse le yucca e le cactacee non piantate in vasi o in cassette							
0603 10 13 0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55	Fiori recisi, freschi	20	210	220	230	240	250	
0603 90 00	Fiori recisi	35	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
ex 0604 10 90 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41 0604 91 49 0604 91 90	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati freschi	70	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
ex 0604 10 90 0604 99 10	semplicemente essiccati	esenzione						

0701 90 51	Patate	esenzione	2 625	2 750	2 875	3 000	3 125	
0701 90 59		20						
0701 90 90		20						
0702 00 15 0702 00 20 0702 00 25 0702 00 30 0702 00 35 0702 00 40 0702 00 45 0702 00 50	Pomodori, freschi o refrigerati	20	5 250	5 500	5 750	6 000	6 250	(8)
0703 10 19	Cipolle	esenzione	450	450	450	450	450	
0703 20 00	Agli	esenzione	735	770	805	840	875	
0707 00 10 0707 00 15 0707 00 20 0707 00 35 0707 00 40 0707 00 90	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 1° novembre al 15 maggio) Cetriolini	20	7 035	7 370	7 705	8 040	8 375	(8)
0707 00 25 0707 00 30	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	80	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	(8)
0709 60 10	Peperoni	esenzione	1 680	1 760	1 840	1 920	2 000	

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile (% dell'NPF) ⁽²⁾	Quantitativi annuali					Disposizioni specifiche
			dal 1°7.1996 al 30.6.1997 (tonnellate)	dal 1°7.1997 al 30.6.1998 (tonnellate)	dal 1°7.1998 al 30.6.1999 (tonnellate)	dal 1°7.1999 al 30.6.2000 (tonnellate)	dal 1°7.2000 (tonnellate)	
ex 0709 30 00	Malanzane, dal 1° gennaio al 31 marzo	56	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
ex 0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, dal 1° gennaio al 31 marzo	56						
0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	esenzione						
0709 60 99	Peperoni del genere "Pimenta"	50						
ex 0709 90 90	Altri, escluso il prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	56						
0710 21 00	Piselli, congelati	20	1 050	1 100	1 150	1 200	1 250	
0710 22 00	Fagioli, congelati							
0710 29 00	Altri legumi, congelati							
0710 80 85 0710 80 95	Altri ortaggi, congelati							
0710 80 59	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni	50	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
0711 40 00	Cetrioli e cetriolini	80	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
0711 90 10	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni	50						
0711 90 40 2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaracus	8,4% ad valorem	1 470	1 540	1 610	1 680	1 750	

0712 20 00	Cipolle secche	50	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
ex 0712 30 00	Funghi, esclusi funghi coltivati	37						
ex 0712 90 90	Rafano	esenzione						
0713 10 90	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decor- tati o spezzati	esenzione	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
ex 0713 20 00	Piselli, diversi da quelli destinati alla semina							
ex 0713 31 00	Ceci della specie cicerarietinum non destinati alla semina							
ex 0713 32 00	Fagioli (Phaseolus o Vigna), diversi da quelli destinati alla semina							
0713 33 90								
ex 0713 39 00								
0713 50 90	Fave, diverse da quelle destinate alla semina	esenzione	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
ex 0713 90 90	altri piselli, secchi							
0713 40 90	Lenticchie, altre	esenzione	315	330	345	360	375	
0802 31 00	Noci comuni, con guscio	esenzione	525	550	575	600	625	
0802 32 00	Noci comuni, sgusciate							
0806 10	Uve fresche	20	525	550	575	600	625	(⁸)
0807 11 00	Meloni (compresi i cocomeri), freschi	esenzione	315	330	345	360	375	
0807 19 00								
ex 0807 11 00	Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	59	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
0808 10	Mele	20	945	990	1 035	1 080	1 125	(⁸)

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile (% dell'NPF) ⁽²⁾	Quantitativi annuali					Disposizioni specifiche
			dal 1°7.1996 al 30.6.1997 (tonnellate)	dal 1°7.1997 al 30.6.1998 (tonnellate)	dal 1°7.1998 al 30.6.1999 (tonnellate)	dal 1°7.1999 al 30.6.2000 (tonnellate)	dal 1°7.2000 (tonnellate)	
0808 20 10 0808 20 57 0808 20 67	Pere	20	2 625	2 750	2 875	3 000	3 125	(8)
0808 20 90	Cotogne	esenzione	315	330	345	360	375	
0809 10	Albicocche	20	630	660	690	720	750	(8)
0809 20 11 0809 20 21 0809 20 31 0809 20 41 0809 20 51 0809 20 61 0809 20 71	Ciliege acide, fresche	73	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	(8)
0809 30	Pesche	20	840	880	920	960	1 000	(8)
0809 40 30	Prugne, dal 1° luglio al 30 settembre	20	6 405	6 710	7 015	7 320	7 625	(8)
0809 40 10 0809 40 20 0809 40 40	Prugne, altre	20	1 470	1 540	1 610	1 680	1 750	(8)
0809 40 90	Prugne	47	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
0810 10 05 0810 10 10 0810 10 80	Fragole	20	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	(7)

0810 20 10	Lamponi	41	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	(7)
0810 30 10	Ribes nero, fresco	41						
0810 30 30	Ribes rosso, fresco	41						
0810 40 90	Altre bacche	42						
0811 10 90	Fragole, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	36	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	(7)
0811 20 31	Lamponi	39						
0811 20 59	More di rovo o di gelso e more-lamponi	53						
0811 20 90	Altre bacche	33						
0811 90 50	Mirtilli	47						
ex 0811 90 95	Cotogne	56						
0812 10 00	Ciliege, temporaneamente conservate	esenzione	1 050	1 100	1 150	1 200	1 250	
0812 90	Altre frutta, temporaneamente conservate	20	1 050	1 100	1 150	1 200	1 250	
0813 10 00	Albicocche, secche	79	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
0813 40	Altre frutta, secche	esenzione	735	770	805	840	875	
0904 20 90	Pimente del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", tritati o polverizzati	esenzione	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
1001 90 99	Frumento (grano) tenero	20	2 621	2 420	2 530	2 640	2 750	
1008 20 00	Miglio	20	1 664	1 540	1 610	1 680	1 750	

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile (% dell'NPF) ⁽²⁾	Quantitativi annuali					Disposizioni specifiche
			dal 1°.7.1996 al 30.6.1997 (tonnellate)	dal 1°.7.1997 al 30.6.1998 (tonnellate)	dal 1°.7.1998 al 30.6.1999 (tonnellate)	dal 1°.7.1999 al 30.6.2000 (tonnellate)	dal 1°.7.2000 (tonnellate)	
ex 1106 30 90	Farine, semolini e polvere di castagne	58	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
1209 21 00 1209 22 10 1209 25 90 1209 29 10 1209 29 80 1209 91 90 1209 99 99	Semi, frutti e spore	esenzione	1 155	1 210	1 265	1 320	1 375	
1210 10 00 1210 20 00	Coni di luppolo	esenzione	315	330	345	360	375	
1211 10 00	Radici di liquirizia	esenzione	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
1212 30 00	Noccioli e mandorle di albicocche, +C415 di pesche o di prugne	esenzione	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
1503 00 11	Strutto per uso industriale	esenzione	5 040	5 280	5 520	5 760	6 000	
1512 11 91 1512 19 91	Oli di girasole	esenzione	420	440	460	480	500	
1602 20 11 1602 20 19	Fegati di oche o di anatre	69	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
1602 31 11 1602 32 19 1602 39 29	Preparazioni di carni di tacchino altre	20	315	330	345	360	375	

2001 10 00	Cetrioli, conservati	20	2 625	2 750	2 875	3 000	3 125	
2001 90 20	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni	50	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
2002 10 10 2002 10 90	Pomodori, conservati	20	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	
2002 90 11 2002 90 19 2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99	Pomodori, conservati	20	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	
2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus	esenzione	315	330	345	360	375	
2003 10 80	Funghi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	esenzione	210	220	230	240	250	
2005 90 10	Pimenti del genere "Capsicum"	50	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
2007 99 10	Puree e paste di prugne	86	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	(8)
2007 99 31	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	83						
2007 99 33	Confetture di fragole	20	210	220	230	240	250	(8)

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile (% dell'NPF) ⁽²⁾	Quantitativi annuali					Disposizioni specifiche
			dal 1°7.1996 al 30.6.1997 (tonnellate)	dal 1°7.1997 al 30.6.1998 (tonnellate)	dal 1°7.1998 al 30.6.1999 (tonnellate)	dal 1°7.1999 al 30.6.2000 (tonnellate)	dal 1°7.2000 (tonnellate)	
ex 2007 99 39	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%. Frutta dei codici NC 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90	27	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	(8)
ex 2007 99 58	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e uguale o inferiore a 30%. Frutta dei codici NC 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90							
ex 2007 99 93 ex 2007 99 98	altre. Frutta dei codici NC 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90							
2008 50 71 2008 50 79 2008 50 92 2008 50 94	Albicocche, conservate	20	420	440	460	480	500	
2008 60 61	Ciliege acide, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	70	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
2008 60 69	Ciliege, conservate	20	105	110	115	120	125	
2008 70 79	Pesche, conservate	20	630	660	690	720	750	
2008 80 70	Fragole, conservate	20	546	572	598	624	650	
2008 99 55	Prugne, conservate	20	210	220	230	240	250	

2009 70 19	Succhi di mela, concentrati, altri	20	4 620	4 840	5 060	5 280	5 500	
2009 70 30 2009 70 93 2009 70 99	Succhi di mela di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20°C	48	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	illimitati	
2309 90 31 2309 90 41	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	20	3 339	3 080	3 220	3 360	3 500	
2401 10 60 2401 10 70 2401 20 60 2401 20 70	Tabacco	20	6 300	6 600	6 900	7 200	7 500	

- (¹) Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci deve considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale viene determinato, nel quadro del presente allegato, in base ai codici NC. Qualora siano indicati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della designazione corrispondente.
- (²) Qualora esista un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è pari al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.
- (³) Il contingente per questo prodotto è aperto per la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania, l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania. Qualora le importazioni nella Comunità di animali vivi della specie bovina domestica possano superare, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per tutelare il suo mercato, fatti salvi gli altri diritti conferiti dall'accordo.
- (⁴) Il contingente per questo prodotto è aperto per la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania, l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania.
- (⁵) Se del caso, la Comunità può tenere conto, nell'ambito della sua legislazione, del fabbisogno di forniture del suo mercato e della necessità di mantenerlo in equilibrio.
- (⁶) Esclusi i filetti presentati separatamente.
- (⁷) Fatto salvo il regime di prezzi minimi all'importazione contenuto nell'allegato al presente allegato.
- (⁸) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.
- (⁹) La presente concessione sostituisce tutte le concessioni preferenziali precedentemente esistenti per i prodotti interessati, incluse le concessioni previste nel regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione.

*Allegato dell'allegato X***Regime di prezzi minimi all'importazione per talune frutta molli destinate alla trasformazione**

1. I prezzi minimi all'importazione fissati per i seguenti prodotti originari della Bulgaria, destinati alla trasformazione, sono:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (ECU/100 kg netti)
ex 0810 10 05	Fragole, fresche, dal 1° gennaio al 30 aprile	51,4
ex 0810 10 10	Fragole, fresche, dal 1° maggio al 31 luglio	51,4
ex 0810 10 80	Fragole, fresche, dal 1° agosto al 31 dicembre	51,4
ex 0810 20 10	Lamponi, freschi	63,1
ex 0810 30 10	Ribes nero, fresco	38,5
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco	23,3
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutta intere	75,0
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altre	57,6
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutta intere	99,5
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	79,6

2. I prezzi minimi all'importazione di cui al punto 1 vengono rispettati spedizione per spedizione. Qualora il valore dichiarato in dogana sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore dichiarato in dogana.
3. Se ritiene probabile che i prezzi all'importazione di un prodotto contemplato dal presente allegato scendano, a breve termine, al di sotto dei prezzi minimi all'importazione, la Commissione europea ne informa le autorità bulgare affinché possano rimediare alla situazione.
4. Su richiesta della Comunità o della Bulgaria, il Comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione prendendo, se del caso, le decisioni necessarie.
5. Per favorire e promuovere lo sviluppo del commercio a vantaggio di tutte le parti in causa, tre mesi prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione si tiene una riunione di consultazione tra la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei interessate, da una parte, e le autorità, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altra.

Durante la riunione si discute della situazione del mercato delle frutta molli, comprese le previsioni di produzione, la situazione delle scorte, l'andamento dei prezzi e i possibili sviluppi del mercato, nonché la possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.»

ALLEGATO I

«ALLEGATO XI

Elenco delle concessioni bulgare di cui all'articolo 21

Le importazioni in Bulgaria dei seguenti prodotti, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni sotto indicate.

Il dazio ridotto applicabile è quello indicato nella colonna I o, se inferiore, nella colonna II.

Codice TDB Codice della tariffa doganale bulgara	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Colonna I	Colonna II	Quantitativi annuali (tonnellate)	
		riduzione del dazio (%)	dazio ridotto (ad valorem)	dall'1.7.1996 al 30.6.1997	dall'1.7.1997
0105 11 10 0105 11 90	Galli e galline vivi, di peso inferiore o uguale a 185 g: Pollame da riproduzione Altri	15	4,25 % 12,75 %	33	35
0202 20 30 0202 20 50	Busti e quarti anteriori non disossati, congelati Selle e quarti posteriori non disossati, congelati	15	8,50 %	8 149	8 149
0402 10	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	15	12,75 %	2 400	2 400
0402 21	Latte e crema di latte, concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %	15	12,75 %	554	554
ex 0405	Burro ed altre materie grasse del latte	30	28 %	73	73
0406	Formaggi e latticini	30	17,5 %	2 100	2 100
0601 10 00 0	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo	—	10 %	21	21
0601 20 00 0	Da piantare	—	10 %	26	26
0701 10 00 0	Patate da semina, fresche o refrigerate	30	17,5 %	328	332
0703 10	Cipolle e scalogni	—	25 % ⁽²⁾	2 389	2 389

Codice TDB Codice della tariffa doganale bulgara	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Colonna I	Colonna II	Quantitativi annuali (tonnellate)	
		riduzione del dazio (%)	dazio ridotto (ad valorem)	dall'1.7.1996 al 30.6.1997	dall'1.7.1997
0703 20	Agli	—	25 % ⁽³⁾	26	26
0704 20 00 0	Cavoletti di Bruxelles	—	40 %	39	39
0706 10 00 0	Carote e navoni	—	40 %	255	255
0707	Cetrioli e cetriolini	—	40 % ⁽⁴⁾	1 130	1 130
0709 30 00 0	Melanzane	—	40 %	45	45
0709 60 00 1 0709 60 00 2	Peperoni: dal 1° novembre al 30 giugno dal 1° luglio al 31 ottobre	—	40 % 55 % ⁽⁵⁾	141	141
0710 10 00 0	Patate, congelate	—	40 %	224	224
0710 21 00 0	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), congelati	—	40 %	80	80
0710 22 00 0	Fagioli (<i>Vigna spp</i> o <i>Phaseolus spp</i>), congelati	—	40 %	21	21
0712 20 00 0	Cipolle, secche	—	40 %	12	12
0801 11 00 0 0801 19 00 0 0802 12 00 0	Noci di cocco, fresche o secche Mandorle, sgusciate	30	17,5 % 28 %	35	37
0801 31 00 0	Noci di acagiù	—	25 %	177	177
0803 00 00 0	Banane, fresche o essiccate	30	7 %	150	156
0805 10 00 1	Arance, fresche o secche, dal 16 ottobre al 31 marzo	15	8,5 %	14 000	15 000
0805 20 00 0	Mandarini, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	30	7 %	57	60
0805 30 00 0	Limoni	15	7 %	10 350	10 800

Codice TDB Codice della tariffa doganale bulgara	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Colonna I	Colonna II	Quantitativi annuali (tonnellate)	
		riduzione del dazio (%)	dazio ridotto (ad valorem)	dall'1.7.1996 al 30.6.1997	dall'1.7.1997
0806 10	Uve, fresche	—	40 % ⁽⁶⁾	1 098	1 098
0806 20 00 0	Uve, secche	15	34 %	11	12
0807 11	Cocomeri, freschi	15	34 %	162	169
0807 20 00 0	Papaie	—	40 %	28	28
0808 10 00 1	Mele:	—	40 %	3 880	3 880
0808 10 00 4	— — — alla rinfusa, non adatto al consumo diretto per trasformazione				
0808 10 00 6	— — — Altre				
0808 10 00 7					
0808 20 00 9	Pere e cotogne	—	40 %	202	202
0809 10 00 0	Albicocche	—	40 %	145	145
0809 30 00 0	Pesche, comprese le pesche noci	15	34 %	400	400
0809 30 00 0	Pesche, comprese le pesche noci	—	40 % ⁽⁸⁾	1 621	1 621
0811 20 00 0	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina	—	40 %	18	18
0813 30 00 0	Mele, secche	—	40 %	10	10
0901 21	Caffè, torrefatto, non decaffeinizzato	30	17,5 %	1 047	1 071
0901 22	Caffè, torrefatto, decaffeinizzato		17,5 %		
0902 30	Tè nero (fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg		10,50 %		
0902 40 00 0	Altro tè nero		10,50 %		
0904 11 00 0	Pepe del genere "Piper", non tritato né polverizzato		3,50 %		
0908 30 00 2	Amomi e cardamomi		10,50 %		
0910 10 00 0	Zenzero		10,50 %		
0910 30 00 0	Curcuma		10,50 %		
1003 00 90 1	Orzo per la fabbricazione della birra	30	17,5 %	100	100

Codice TDB Codice della tariffa doganale bulgara	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Colonna I	Colonna II	Quantitativi annuali (tonnellate)	
		riduzione del dazio (%)	dazio ridotto (ad valorem)	dall'1.7.1996 al 30.6.1997	dall'1.7.1997
1006 30 00 0	Riso semilavorato o lavorato	15	12,75 %	2 880	2 880
1103 12 00 0	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di avena	—	25 %	216	216
1103 14 00 0	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di riso	—	25 %	13 671	13 617
1108 19 00 0	Altri amidi e fecole	—	15 %	263	263
1201 00 90 0	Fave di soia, anche frantumate, non destinate alla semina	30	10,50 %	100	100
1207 99	Altri semi e frutti oleosi	—	15 %	169	169
1209 21 00 0	Semi di erba medica	30	3,50 %	63	66
1209 91 00 0	Semi di ortaggi	30	3,50 %	37	38
1302 13 00 0	di luppolo	—	10 %	73	73
1503 00 00 0	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	15	12,75 %	20	20
1507 10 00 0	Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini	15	12,75 %	1 825	1 904
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	15	8,5 %	400	400
1514 90 00 0	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, diversi da quelli greggi	30	17,50 %	56	59
1515 30 00 0	Olio di ricino e sue frazioni	30	10,50 %	11	12
1516 20 00 0	Grassi e oli vegetali e loro frazioni	30	10,50 %	330	330
1517 10 00 0	Margarina	30	10,50 %	1 316	1 316

Codice TDB Codice della tariffa doganale bulgara	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Colonna I	Colonna II	Quantitativi annuali (tonnellate)	
		riduzione del dazio (%)	dazio ridotto (ad valorem)	dall'1.7.1996 al 30.6.1997	dall'1.7.1997
1602 10 00 0	Preparazioni omogeneizzate e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	30	28 %	50	50
1602 20 00 0	Preparazioni omogeneizzate di fegato di qualsiasi animale	30	28 %		
1602 49 00 0	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie della specie suina, compresi i miscugli	15	34 %	912	950
1602 50 00 0	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina				
1701 99 00 0	Zuccheri, altri	15	34 %	20 976	21 888
2002 10 00 0	Pomodori preparati o conservati, interi o in pezzi	15	34 %	750	750
2002 90 00 0	Altri pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico				
2004 10	Patate, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	—	40 %	535	535
2005 70 00 0	Olive, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	15	8,50 %	4 763	4 970
2007 10 00 0	Preparazioni omogeneizzate	—	40 %	155	155
2008 20	Ananassi, altrimenti preparati o conservati	30	17,50 %	2	2
2009 11 00 0	Succhi di arancia, congelati	15	21,25 %	510	520
2009 19 00 0	Altri succhi di arancia				
2009 20 00 0	Succhi di pompelmo o di pomelo	15	21,25 %	451	462
2009 30 00 0	Succhi di altri agrumi				
2009 40 00 0	Succhi di ananasso				
2009 90	Miscugli di succhi				
2009 60 00 0	Succhi di uva (compresi i mosti di uva)	15	34 %	369	385
2301 20 00 0	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	30	7 %	7 631	7 963

Codice TDB Codice della tariffa doganale bulgara	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Colonna I	Colonna II	Quantitativi annuali (tonnellate)	
		riduzione del dazio (%)	dazio ridotto (ad valorem)	dall'1.7.1996 al 30.6.1997	dall'1.7.1997
2303 10 00 0	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili	30	7 %	424	443
2304 00 00 0	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di soia	30	17,50 %	392	409
2309 90	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	15	8,50 %	12 752	12 752
	Tabacchi	30		6 000	6 000
2401 10	Tabacchi non scostolati				
2401 10 10 0			7 %		
2401 10 20 0			7 %		
2401 10 30 0			7 %		
2401 10 41 0			7 %		
2401 10 49 0			28 %		
2401 10 50 0			28 %		
2401 10 60 0			28 %		
2401 10 70 0			28 %		
2401 10 80 0			28 %		
2401 10 90 0			28 %		
2401 20	Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati				
2401 20 10 0			7 %		
2401 20 20 0			7 %		
2401 20 30 0			7 %		
2401 20 41 0			7 %		
2401 20 49 0			28 %		
2401 20 50 0			28 %		
2401 20 60 0			28 %		
2401 20 70 0			28 %		
2401 20 80 0			28 %		
2401 20 90 0			28 %		

⁽¹⁾ Fatte salve le regole per l'interpretazione della Tariffa doganale bulgara (TDB), i termini usati per la designazione delle merci devono essere considerati come indicativi, essendo il regime preferenziale determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione del codice TDB. Dove sono indicate voci "ex" del codice TAB, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata dei codici TDB e delle designazioni corrispondenti.

⁽²⁾ Dal 1° luglio al 31 dicembre, dazio minimo applicabile = 50 USD/t.

⁽³⁾ Dal 1° luglio al 31 dicembre, dazio minimo applicabile = 140 USD/t.

⁽⁴⁾ Dal 1° marzo al 31 maggio, dazio minimo applicabile = 120 USD/t.

Dal 1° giugno al 30 settembre, dazio minimo applicabile = 160 USD/t.

Dal 1° ottobre a fine febbraio, dazio minimo applicabile = 120 USD/t.

⁽⁵⁾ Dal 1° luglio al 31 ottobre, dazio minimo applicabile = 40 USD/t.

⁽⁶⁾ Dal 1° luglio al 31 ottobre, dazio minimo applicabile = 240 USD/t.

⁽⁷⁾ Dal 1° agosto al 31 dicembre, dazio minimo applicabile = 180 USD/t.

⁽⁸⁾ Dal 1° luglio al 30 settembre, dazio minimo applicabile = 260 USD/t.

Scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria sui prezzi di entrata applicati alle importazioni di ortofrutticoli nella Comunità

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

l'accordo sull'adeguamento della parte agricola dell'accordo in seguito all'attuazione dell'Uruguay Round e all'ampliamento della Comunità europea, firmato in data odierna tra la Comunità europea e la Bulgaria, non contiene disposizioni relative al regime dei prezzi di entrata applicato alle importazioni di ortofrutticoli nella Comunità.

Le parti hanno deciso di proseguire le consultazioni in merito onde cercare una soluzione che, tenendo conto anche dell'esperienza delle ultime campagne di commercializzazione, permetta di mantenere le relazioni commerciali che esistono da sempre tra la Comunità e la Bulgaria per i prodotti in questione. Nel frattempo, la Bulgaria beneficerà di un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli altri paesi associati.

Le parti, inoltre, proseguiranno i colloqui, secondo le procedure corrispondenti dell'accordo europeo, onde trovare quanto prima soluzioni reciprocamente accettabili a tutte le altre questioni ancora in sospeso.

La prego di confermarmi che il governo della Repubblica di Bulgaria è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il Consiglio
dell'Unione europea*

B. *Lettera del governo della Repubblica di Bulgaria*

Signor ...,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera di oggi così redatta:

“L'accordo sull'adeguamento della parte agricola dell'accordo europeo in seguito all'attuazione dell'Uruguay Round e all'ampliamento della Comunità europea, firmato in data odierna tra la Comunità europea e la Bulgaria, non contiene disposizioni relative al regime dei prezzi di entrata applicato alle importazioni di ortofrutticoli nella Comunità.

Le parti hanno deciso di proseguire le consultazioni in merito onde cercare una soluzione che, tenendo conto anche dell'esperienza delle ultime campagne di commercializzazione, permetta di mantenere le relazioni commerciali che esistono da sempre tra la Comunità e la Bulgaria per i prodotti in questione. Nel frattempo, la Bulgaria beneficerà di un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli altri paesi associati.

Le parti, inoltre, proseguiranno i colloqui, secondo le procedure corrispondenti dell'accordo europeo, onde trovare quanto prima soluzioni reciprocamente accettabili a tutte le altre questioni ancora in sospeso.

La prego di confermarmi che il governo della Repubblica di Bulgaria è d'accordo sul contenuto della presente lettera.”

Mi prego confermarLe che il governo della Repubblica di Bulgaria è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Bulgaria»

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1999

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra

(1999/279/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 130 Y, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 130 U del trattato, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo favorisce lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà nel loro territorio;

considerando che è opportuno approvare, a nome della Comunità europea, l'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra, firmato a Madrid nel dicembre 1995,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità euro-

pea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione⁽³⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio presiede il consiglio di cooperazione, a norma dell'articolo 26 dell'accordo, e rappresenta la Comunità in questa sede. Un rappresentante della Commissione presiede la commissione mista di cooperazione e la sottocommissione commerciale mista in base ai rispettivi regolamenti interni di questi organi, nel cui ambito rappresenta la Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica di cui all'articolo 34 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VERHEUGEN

⁽¹⁾ GU C 14 del 19.1.1996, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 166 del 10.6.1996, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 69 del 19.3.1996, pag. 4.

ACCORDO QUADRO INTERREGIONALE DI COOPERAZIONE

tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati «Stati membri della Comunità europea»,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ARGENTINA,

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE,

LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY,

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY,

parti del trattato di Asunción che istituisce il Mercato comune del Sud e del protocollo aggiuntivo di Ouro Preto, in appresso denominate «Stati parti del Mercosur», e

IL MERCATO COMUNE DEL SUD,

in appresso denominato «Mercosur»,

dall'altra,

CONSIDERANDO i profondi legami storici, culturali, politici ed economici che li uniscono, e ispirandosi ai valori comuni ai loro popoli;

CONSIDERANDO la loro piena adesione agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ai valori democratici, allo Stato di diritto nonché al rispetto e alla promozione dei diritti umani;

CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, nonché nella dichiarazione finale del Vertice sociale tenutosi a Copenaghen nel marzo 1995;

TENENDO PRESENTE che entrambe le parti considerano i processi di integrazione regionale strumenti di sviluppo economico e sociale che agevolano l'inserimento internazionale delle loro economie, favoriscono il ravvicinamento tra i popoli e contribuiscono ad una maggiore stabilità mondiale;

RIBADENDO la loro intenzione di mantenere e rafforzare le regole di un commercio internazionale libero in base alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto;

CONSIDERANDO che la Comunità e il Mercosur hanno acquisito un'esperienza specifica in materia di integrazione regionale di cui potranno avvalersi reciprocamente, a seconda delle proprie esigenze, nel rafforzare le loro relazioni;

TENENDO CONTO delle relazioni di cooperazione instaurate dagli accordi bilaterali tra gli Stati delle rispettive regioni, nonché dagli accordi quadro di cooperazione conclusi bilateralmente dagli Stati parti del Mercosur con la Comunità europea;

TENENDO PRESENTI i risultati ottenuti grazie all'accordo di cooperazione interistituzionale concluso il 29 maggio 1992 tra il Consiglio del Mercato comune del Sud e la Commissione delle Comunità europee e sottolineando la necessità di portare avanti le azioni avviate nel suo ambito;

CONSIDERANDO la volontà politica di entrambe le parti di prefiggersi come obiettivo finale un'associazione interregionale di natura politica ed economica basata su una cooperazione politica più intensa, su una liberalizzazione progressiva e reciproca di tutti gli scambi commerciali, tenendo conto della sensibilità di alcuni prodotti e delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, e basata, infine, sulla promozione degli investimenti e sull'approfondimento della cooperazione;

TENENDO CONTO della dichiarazione solenne congiunta, in cui le parti si propongono di concludere un accordo quadro interregionale che comprenda la cooperazione economica e commerciale e la preparazione della liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi commerciali tra le due regioni, in previsione del negoziato di un accordo di associazione interregionale tra di esse,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO:

Erik DERYCKE,

Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DI DANIMARCA:

Niels HELVEG PETERSEN,

Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Klaus KINKEL,
Ministro federale degli Affari esteri e Vicecancelliere,

LA REPUBBLICA ELLENICA:

Karolos PAPOULIAS,
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DI SPAGNA:

Javier SOLANA MADARIAGA,
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FRANCESE:

Hervé de CHARETTE,
Ministro degli Affari esteri,

L'IRLANDA:

Dick SPRING,
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA ITALIANA:

Susanna AGNELLI,
Ministro degli Affari esteri,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO:

Jacques F. POOS,
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

Hans van MIERLO,
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Wolfgang SCHÜSSEL,
Ministro federale degli Affari esteri e Vicecancelliere,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE:

Jaime GAMA,
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Tarja HALONEN,
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DI SVEZIA:

Mats HELLSTRÖM,
Ministro degli Affari europei e del Commercio con l'estero,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

Malcolm RIFKIND,
Segretario di Stato per gli Affari esteri e del Commonwealth,

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Javier SOLANA MADARIAGA,
 Ministro degli Affari esteri,
 Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea,
 Manuel MARÍN,
 Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee,

LA REPUBBLICA ARGENTINA:

Guido di TELLA,
 Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE:

Luiz Felipe Palmeira LAMPREIA,
 Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY:

Luis María Ramírez BOETTENER,
 Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY:

Alvaro Ramos TRIGO,
 Ministro degli Affari esteri,

IL MERCATO COMUNE DEL SUD:

Alvaro Ramos TRIGO,
 Ministro degli Affari esteri,
 Presidente in esercizio del Mercato comune del Sud,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

Articolo 2

OBIETTIVI, PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Obiettivi e campo di applicazione*Articolo 1***Fondamenti della cooperazione**

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, definiti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

1. Il presente accordo si prefigge di consolidare le relazioni esistenti fra le parti e di preparare la creazione di un'associazione interregionale.

2. Per il conseguimento di tali obiettivi, si sono inclusi nel presente accordo i settori del commercio, dell'economia e della cooperazione ai fini dell'integrazione, nonché altri settori di comune interesse, onde intensificare le relazioni tra le parti e le loro rispettive istituzioni.

*Articolo 3***Dialogo politico**

1. Le parti avviano un regolare dialogo politico per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra l'Unione europea e il Mercosur. Il dialogo si svolge sulla base della dichiarazione congiunta allegata all'accordo.

2. Il dialogo ministeriale previsto dalla dichiarazione congiunta si svolge in seno al consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 25 del presente accordo oppure in altre sedi dello stesso livello concordate tra le parti.

TITOLO II

SETTORE COMMERCIALE

*Articolo 4***Obiettivi**

Le parti si impegnano ad intensificare le loro relazioni per favorire lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali, preparare la futura liberalizzazione progressiva e reciproca degli stessi e creare condizioni propizie all'istituzione dell'associazione interregionale, tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti, in base alle norme dell'OMC.

*Articolo 5***Dialogo economico e commerciale**

1. Le parti determinano di comune accordo i settori di cooperazione commerciale senza escluderne nessuno.

2. A tal fine, le parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal titolo VIII del presente accordo.

3. La cooperazione comprende, in particolare, i settori seguenti:

- a) accesso al mercato, liberalizzazione degli scambi (ostacoli tariffari e non tariffari) e discipline commerciali quali le pratiche che limitano la concorrenza, le norme di origine, le salvaguardie e i regimi doganali speciali, ecc.;
- b) relazioni commerciali tra le parti e i paesi terzi;
- c) compatibilità della liberalizzazione commerciale con le norme GATT/OMC;

d) individuazione dei prodotti sensibili e dei prodotti prioritari per le parti;

e) cooperazione e scambi di informazioni in materia di servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

*Articolo 6***Cooperazione in materia di norme agroalimentari e industriali e di riconoscimento della conformità**

1. Le parti convengono di cooperare per promuovere il ravvicinamento delle rispettive politiche per quanto riguarda la qualità dei prodotti agroalimentari e industriali e il riconoscimento della conformità, compatibilmente con i criteri internazionali.

2. Le parti vagliano, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilità di avviare negoziati per concludere accordi di reciproco riconoscimento.

3. La cooperazione consiste principalmente nel promuovere tutte le azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti e delle imprese delle parti.

*Articolo 7***Cooperazione nel settore doganale**

1. Le parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali.

La cooperazione doganale può mirare altresì a potenziare le strutture doganali delle parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale.

2. La cooperazione doganale può comprendere, tra l'altro:

- a) scambi di informazioni;
- b) sviluppo di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia;
- c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali;
- d) semplificazione delle procedure doganali;
- e) assistenza tecnica.

3. Le parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di cooperazione doganale.

Articolo 8

Cooperazione in materia di statistiche

Le parti convengono di promuovere il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.

Articolo 9

Cooperazione in materia di proprietà intellettuale

1. Le parti decidono di cooperare in materia di proprietà intellettuale onde promuovere gli investimenti, il trasferimento di tecnologie, gli scambi commerciali e tutte le attività economiche connesse, nonché prevenire le distorsioni.

2. Compatibilmente con le rispettive legislazioni, normative e politiche e in conformità con gli impegni assunti a norma dell'accordo TRIPS, le parti garantiscono una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, che convengono di rafforzare all'occorrenza.

3. Ai fini del paragrafo precedente, la proprietà intellettuale comprende, fra l'altro, i diritti d'autore e i diritti connessi, i marchi di fabbrica o commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti e le topografie dei circuiti integrati.

TITOLO III

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 10

Obiettivi e principi

1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei rispettivi obiettivi economici a medio e a lungo termine, le parti promuovono una cooperazione economica volta a sviluppare le loro economie, a migliorare la loro competitività internazionale, a favorire lo svi-

luppo tecnologico e scientifico, a innalzare i rispettivi tenori di vita, a creare posti di lavoro e a migliorarne la qualità nonché a diversificare e a rinsaldare i loro vincoli economici.

2. Le parti promuovono il trasferimento a livello regionale di tutte le azioni di cooperazione che, per il campo di applicazione e le economie di scala realizzate, consentono un uso più razionale ed efficace dei mezzi disponibili, nonché un'applicazione ottimale dei risultati previsti.

3. La cooperazione economica fra le parti si svolge su basi per quanto possibile ampie, senza escludere a priori nessun settore e tenendo conto delle rispettive priorità, dell'interesse comune e delle competenze specifiche.

4. In considerazione di quanto precede, le parti cooperano in tutti i settori che promuovano la creazione di legami e reti economici e sociali fra di esse e al ravvicinamento delle loro economie, nonché nei settori che comportano un trasferimento di conoscenze specifiche in materia di integrazione regionale.

5. Nell'ambito di questa cooperazione, le parti favoriscono gli scambi di informazioni sui rispettivi indicatori macroeconomici.

6. Le parti tengono conto della necessità di tutelare l'ambiente e gli equilibri ecologici in tutte le azioni di cooperazione intraprese.

7. Lo sviluppo sociale, e in particolare la promozione dei diritti sociali fondamentali, è alla base di tutte le azioni e misure intraprese dalle parti in questo campo.

Articolo 11

Cooperazione tra imprese

1. Le parti promuovono la cooperazione tra imprese al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, che tenga conto dei loro reciproci interessi.

2. La cooperazione mira in particolare a:

a) incrementare gli scambi commerciali, gli investimenti, i progetti di cooperazione industriale e i trasferimenti di tecnologia;

- b) favorire la modernizzazione e la diversificazione dell'industria;
- c) individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale tra le parti mediante misure che favoriscano il rispetto delle regole di concorrenza e il loro adeguamento alle esigenze del mercato, tenendo conto della partecipazione degli operatori e della concertazione fra di essi;
- d) incentivare la cooperazione tra operatori economici di entrambe le parti, segnatamente le piccole e medie imprese;
- e) favorire l'innovazione industriale sviluppando un'impostazione integrata e decentrata della cooperazione tra gli operatori delle due regioni;
- f) mantenere la coerenza di tutte le azioni in grado di influire positivamente sulla cooperazione tra le imprese delle due regioni.

3. La cooperazione si attua principalmente attraverso le seguenti azioni:

- a) intensificazione dei contatti tra operatori e reti di entrambe le parti attraverso conferenze, seminari tecnici, missioni di prospezione, partecipazione a fiere generali e settoriali e incontri fra dirigenti d'azienda;
- b) opportune iniziative a sostegno della cooperazione tra piccole e medie imprese quali la promozione delle joint venture, la creazione di reti d'informazione, la moltiplicazione degli uffici commerciali, il trasferimento di esperienze e conoscenze specifiche, il subappalto, la ricerca applicata, le licenze e franchigie, ecc;
- c) promozione di azioni volte a rafforzare la cooperazione tra operatori economici del Mercosur e associazioni europee onde avviare un dialogo tra le reti;
- d) formazione, promozione delle reti e sostegno alla ricerca.

Articolo 12

Promozione degli investimenti

1. Le parti si sforzano di creare, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole allo sviluppo degli investimenti reciprocamente vantaggiosi.

2. La cooperazione in questo settore si attua, tra l'altro, attraverso le azioni seguenti:

- a) organizzazione sistematica di scambi di informazioni, nonché individuazione e divulgazione delle normative e delle possibilità d'investimento;
- b) creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le parti, segnatamente attraverso la conclusione, tra gli Stati membri della Comunità e degli Stati parti del Mercosur, di accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;
- c) promozione delle joint venture, soprattutto tra piccole e medie imprese.

Articolo 13

Cooperazione nel settore dell'energia

1. La cooperazione tra le parti mira a favorire il ravvicinamento delle loro economie nei settori energetici, ponendo l'accento sull'uso razionale dell'energia nel rispetto dei criteri ambientali.

2. La cooperazione energetica si concretizza essenzialmente nelle azioni seguenti:

- a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, segnatamente mediante l'organizzazione di riunioni congiunte;
- b) trasferimenti di tecnologia;
- c) partecipazione di operatori economici di entrambe le parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali;
- d) programmi di formazione tecnica;
- e) dialogo sulle politiche energetiche nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Se del caso, le parti potranno concludere accordi specifici di interesse comune.

Articolo 14

Cooperazione in materia di trasporti

1. La cooperazione tra le parti in materia di trasporti mira a sostenere la ristrutturazione e la moder-

nizzazione dei sistemi di trasporto nonché a cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti per la circolazione di merci e persone, in tutti i modi di trasporto.

2. La cooperazione avviene principalmente attraverso:

- a) scambi di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, nonché su altri temi di reciproco interesse;
- b) programmi di formazione destinati agli operatori del settore dei trasporti.

3. Nell'ambito del dialogo economico e commerciale di cui all'articolo 5 e in previsione dell'associazione interregionale, le parti prestano attenzione a tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto, per evitare che ostacolino l'espansione dei loro scambi.

Articolo 15

Cooperazione in materia di scienza e tecnologia

1. Le parti decidono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico onde instaurare relazioni di lavoro durature tra le rispettive comunità scientifiche e scambiare informazioni ed esperienze regionali in materia di scienza e tecnologia.

2. La cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti comprende principalmente:

- a) progetti congiunti di ricerca nei settori di interesse comune;
- b) scambi di scienziati per incentivare la ricerca comune, la preparazione di progetti e la formazione ad alto livello;
- c) riunioni scientifiche congiunte volte a scambiare informazioni, a promuovere le interazioni e a facilitare l'individuazione dei settori comuni di ricerca;
- d) divulgazione dei risultati e rafforzamento dei contatti tra settori pubblico e privato.

3. Alla cooperazione sono associati gli istituti di istruzione superiore di entrambe le parti, i centri di ricerca e i settori produttivi, segnatamente le piccole e medie imprese.

4. Le parti decidono di comune accordo la portata, la natura e le priorità di questa cooperazione nel quadro di un programma pluriennale che potrà essere adeguato a seconda delle circostanze.

Articolo 16

Cooperazione in materia di telecomunicazioni e di tecnologie dell'informazione

1. Le parti decidono di avviare una cooperazione nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione onde favorire il loro sviluppo economico e sociale, promuovere la società dell'informazione e agevolare la modernizzazione della società.

2. Le azioni di cooperazione previste tendono in particolare a:

- a) facilitare l'avvio di un dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione e promuovere gli scambi di informazioni sulla normalizzazione, sulle prove di conformità e sulla certificazione in materia di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni;
- b) diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda le reti digitali di servizi integrati, la trasmissione di dati e la creazione di nuovi servizi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione;
- c) favorire l'avvio di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico e industriale nel settore delle nuove tecnologie di comunicazione, della telematica e della società dell'informazione.

Articolo 17

Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente

1. Ai fini di uno sviluppo sostenibile, le parti si accertano che nei diversi settori della cooperazione interregionale si tenga conto della necessità di tutelare l'ambiente e di utilizzare in modo razionale le risorse naturali.

2. Le parti decidono di rivolgere particolare attenzione alle misure riguardanti la dimensione mondiale dei problemi ambientali.

3. La cooperazione può comprendere in particolare le azioni seguenti:

- a) scambi di informazioni e di esperienze, anche in materia di regolamentazioni e di norme;

- b) formazione e educazione ambientale;
- c) assistenza tecnica, attuazione di progetti comuni di ricerca e, se del caso, assistenza istituzionale.

TITOLO IV

RAFFORZAMENTO DELL'INTEGRAZIONE

*Articolo 18***Obiettivi e settori di applicazione**

1. La cooperazione fra le parti mira a favorire il conseguimento degli obiettivi del processo di integrazione del Mercosur e comprende tutti i settori in cui si applica il presente accordo.
2. A tal fine, le attività di cooperazione vengono considerate conformi alle richieste specifiche del Mercosur.
3. La cooperazione deve assumere tutte le forme ritenute opportune, in particolare:
 - a) scambi di informazioni in tutte le forme appropriate, compresa la creazione di reti informatiche;
 - b) formazione e sostegno istituzionale;
 - c) studi e attuazione di progetti congiunti;
 - d) assistenza tecnica.
4. Le parti collaborano per sfruttare in modo ottimale le loro risorse in materia di raccolta, analisi, pubblicazione e diffusione delle informazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente necessarie per tutelare il carattere riservato di alcune di queste informazioni. Analogamente, esse convengono di tutelare i dati personali in tutti i settori in cui sono previsti scambi di informazioni tramite reti informatiche.

TITOLO V

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

*Articolo 19***Obiettivi e settori**

1. Le parti rafforzano la cooperazione tra le rispettive istituzioni, soprattutto mediante contatti regolari fra di esse.

2. La cooperazione, che si svolge su basi per quanto possibile ampie, si avvale in particolare:

- a) di tutti i mezzi atti a favorire scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti informatiche di comunicazione;
- b) di trasferimenti di esperienze;
- c) di consulenze e formazione.

TITOLO IV

ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

*Articolo 20***Cooperazione in materia di istruzione e formazione**

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le parti definiscono i mezzi necessari per migliorare l'istruzione in materia di integrazione regionale, sia a livello di giovani e di formazione professionale che nel quadro della cooperazione fra università e imprese.
2. Le parti privilegiano le azioni volte a instaurare contatti fra i rispettivi organismi specializzati nonché a facilitare l'uso delle risorse tecniche e gli scambi di esperienze.
3. Le parti promuovono la conclusione di accordi tra centri di formazione e l'organizzazione di incontri tra gli organismi responsabili dell'insegnamento e della formazione in materia di integrazione regionale.

*Articolo 21***Cooperazione in materia di comunicazione, informazione e cultura**

1. Nell'ambito delle rispettive competenze e al fine di favorire la conoscenza delle loro realtà politiche, economiche e sociali, le parti convengono di rafforzare i loro legami culturali e di illustrare con maggiore chiarezza la natura, gli obiettivi e la portata dei rispettivi processi d'integrazione, onde agevolare la comprensione da parte dei cittadini.

Analogamente, le parti decidono di intensificare gli scambi di informazioni sulle questioni di reciproco interesse.

2. La cooperazione in questo settore è volta a promuovere i contatti tra mezzi di comunicazione e di informazione di entrambe le parti, anche attraverso azioni di assistenza tecnica.

Possono essere previste anche attività culturali qualora ciò sia giustificato dalla natura regionale.

Articolo 22

Cooperazione in materia di lotta contro il narcotraffico

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti coordinano e intensificano i loro sforzi nella lotta contro il narcotraffico e le sue molteplici conseguenze, anche a livello finanziario.

2. La cooperazione prevede consultazioni più frequenti e un maggior coordinamento tra le parti a livello regionale, eventualmente tra le istituzioni regionali competenti.

Articolo 23

Clausola evolutiva

1. Le parti possono ampliare, di concerto, il presente accordo onde approfondire la cooperazione e completarla, in base alle rispettive legislazioni, mediante la conclusione di accordi su settori o attività specifici.

2. Per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo, ciascuna delle parti può formulare proposte volte ad ampliare il campo della mutua cooperazione tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

TITOLO VII

STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE

Articolo 24

1. Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le

parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi adeguati, anche finanziari, a seconda delle disponibilità e dei rispettivi meccanismi.

2. In funzione dei risultati ottenuti, le parti invitano la Banca europea per gli investimenti a intensificare i suoi interventi nel Mercosur, secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento.

3. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le cooperazioni bilaterali avviate a norma degli accordi di cooperazione esistenti.

TITOLO VIII

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 25

1. È istituito un consiglio di cooperazione incaricato di vigilare l'applicazione del presente accordo. Il consiglio di cooperazione si riunisce a livello ministeriale a scadenze periodiche, e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze.

2. Il consiglio di cooperazione esamina i problemi di rilievo inerenti all'applicazione dell'accordo, nonché le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse, onde raggiungere gli obiettivi fissati.

3. Il consiglio di cooperazione può inoltre presentare proposte appropriate, previo accordo tra le parti. Esso provvede, fra l'altro, a formulare raccomandazioni che contribuiscano a realizzare, a termine, l'obiettivo dell'associazione interregionale.

Articolo 26

1. Il consiglio di cooperazione è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio del Mercato comune del Mercosur e del Gruppo Mercato comune del Mercosur.

2. Il consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante del Mercosur.

Articolo 27

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito da una commissione mista, che è composta da membri del Consiglio dell'Unione

europea e da membri della Commissione europea e da rappresentanti del Mercosur.

2. Di norma, la commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in uno degli Stati membri del Mercosur. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono fissati di comune accordo. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le parti. La commissione mista è presieduta a turno da un rappresentante di ciascuna parte.

3. Il consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno e determina le modalità di funzionamento della commissione mista.

4. Il consiglio di cooperazione può delegare, integralmente o parzialmente, le sue competenze alla commissione mista, che garantisce la continuità fra le riunioni del consiglio di cooperazione.

5. La commissione mista assiste il consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni, e provvede in particolare a:

- a) favorire le relazioni commerciali, in linea con gli obiettivi del presente accordo, in particolare le disposizioni del titolo II;
- b) scambiare opinioni su tutte le questioni di interesse comune relative alla liberalizzazione commerciale e alla cooperazione, compresi i futuri programmi di cooperazione e i mezzi di esecuzione disponibili;
- c) presentare proposte al consiglio di cooperazione per agevolare la preparazione della liberalizzazione commerciale e l'intensificazione della cooperazione, tenendo conto altresì del necessario coordinamento delle azioni previste;
- d) in generale, presentare al consiglio di cooperazione proposte che contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo finale, che è quello dell'associazione interregionale UE-Mercosur.

Articolo 28

Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti gli organi necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Esso determina la composizione, gli obiettivi e il funzionamento di tali organi.

Articolo 29

1. A norma dell'articolo 5 del presente accordo, le parti istituiscono una sottocommissione commerciale che garantisce il conseguimento degli obiettivi commerciali previsti dal presente accordo e prepara i lavori per la futura liberalizzazione degli scambi.

2. La sottocommissione commerciale mista è composta da membri del Consiglio dell'Unione europea, da membri della Commissione europea e da rappresentanti del Mercosur.

Essa può richiedere l'esecuzione di tutti gli studi e di tutte le analisi tecniche che ritiene necessari.

3. La sottocommissione commerciale mista presenta una volta all'anno alla commissione mista di cooperazione di cui all'articolo 27 del presente accordo una relazione sullo svolgimento dei suoi lavori, formulando proposte finalizzate alla futura liberalizzazione degli scambi commerciali.

4. La sottocommissione commerciale mista sottopone, per approvazione, alla commissione mista il suo regolamento di funzionamento interno.

Articolo 30

Clausola di consultazione

Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti si impegnano a consultarsi su tutti i temi contemplati dal presente accordo.

La procedura per le consultazioni di cui al comma precedente è stabilita nel regolamento di funzionamento della commissione mista.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Altri accordi

Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità europea e il Mercosur, il presente accordo e tutte le misure attuate in base ad esso lasciano impregiudicata la facoltà, per gli Stati membri della Comunità europea e del Mercosur, di avviare azioni bilaterali nell'ambito delle rispettive competenze e di concludere, eventualmente, nuovi accordi.

Articolo 32

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono, da un lato, la Comunità o i suoi Stati membri oppure

la Comunità e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, il Mercosur o i suoi Stati membri, a norma del trattato che istituisce il Mercato comune del Sud.

Articolo 33

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni precisate in detto trattato, e, dall'altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce il Mercato comune del Sud, alle condizioni precisate in detto trattato e nei protocolli aggiuntivi.

Articolo 34

Durata e entrata in vigore

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2. Secondo le rispettive procedure e in funzione dei lavori e delle proposte elaborate nel quadro istituzionale del presente accordo, le parti stabiliscono l'opportunità, il momento e le condizioni per l'avvio dei negoziati diretti alla creazione dell'associazione interregionale.
3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.
4. Dette notifiche sono destinate al Consiglio dell'Unione europea e al Gruppo Mercato comune del Mercosur.
5. I depositari del presente accordo sono, per la Comunità, il segretario generale del Consiglio e, per il Mercosur, il governo della Repubblica del Paraguay.

Articolo 35

Adempimento degli obblighi

1. Le parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi

previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione mista tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio alla commissione mista e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

2. Le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti», a norma del paragrafo 1 del presente articolo, si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una di esse. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

- a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure
 - b) nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1.
3. Le parti convengono che per «misure del caso», a norma del presente articolo, si intendono le misure prese a norma del diritto internazionale. Se una parte prende una misura in un caso particolarmente urgente a norma del presente articolo, l'altra parte può chiedere che sia indetta entro quindici giorni una riunione in merito.

Articolo 36

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 37

Firma

Il presente accordo sarà aperto alla firma a Madrid tra il 15 e il 31 dicembre 1995.

Hecho en Madrid, el quince quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Madrid, den femtende december nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Madrid am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στη Μαδρίτη, σης δέκα πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Madrid on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Madrid, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Madrid, addì quindici dicembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Madrid, de vijftiende december negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Madrid, em quinze de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Madridissa viidentenätoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Madrid den femtonde december nittonhundranittiofem.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien




Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland




Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España




Pour la République française



Thar ceann na hÉireann

For Ireland




Per la Repubblica italiana



Pour le Grand-Duché de Luxembourg




Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



Pela República Portuguesa




Suomen tasavallan puolesta



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne


Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen



Por la República Argentina


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

Pela República Federativa do Brasil

Por la República del Paraguay

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a horizontal line.

Por la República Oriental del Uruguay

A handwritten signature in black ink, showing a large, stylized initial 'U' followed by several loops and a horizontal line.

Por el Mercado Común del Sur
Pelo Mercado Comum do Sur

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by several loops and a horizontal line.

Dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l'Unione europea e il Mercosur

Preambolo

L'UNIONE EUROPEA E GLI STATI PARTI DEL MERCOSUR,

- consapevoli dei legami storici, politici ed economici che li uniscono, del loro patrimonio culturale comune e delle relazioni di profonda amicizia esistenti tra i rispettivi popoli,
- considerando che le libertà politiche ed economiche costituiscono la base delle società dei paesi membri dell'Unione europea e del Mercosur;
- riaffermando, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, il valore della dignità umana e della promozione dei diritti dell'uomo quali fondamenti delle società democratiche;
- riaffermando il ruolo essenziale dei principi e delle istituzioni democratiche fondate sullo Stato di diritto, sul cui rispetto poggiano le politiche interne ed estere delle parti;
- desiderosi di rafforzare la pace e la sicurezza internazionali secondo i principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite,
- affermando congiuntamente il loro interesse per l'integrazione regionale quale strumento per promuovere uno sviluppo duraturo e armonioso dei rispettivi popoli, fondato su principi di progresso sociale e di solidarietà tra i loro membri,
- basandosi sulle relazioni privilegiate istituite dagli accordi quadro di cooperazione firmati tra la Comunità europea ed i singoli Stati parti del Mercosur,
- rammentando i principi stabiliti nella dichiarazione solenne congiunta firmata tra le parti il 22 dicembre 1994,

HANNO DECISO di inserire le loro relazioni in una prospettiva a lungo termine.

Obiettivi

- Il Mercosur e l'Unione europea riaffermano solennemente la loro volontà di progredire verso l'instaurazione di un'associazione interregionale e di istituire a tal fine un dialogo politico rafforzato.
- L'integrazione regionale costituisce uno dei mezzi per conseguire uno sviluppo duraturo e socialmente armonioso nonché uno strumento per un inserimento competitivo nell'economia internazionale.
- Tale dialogo sarà inteso inoltre ad assicurare una più stretta concertazione su questioni che interessano le due regioni e su questioni multilaterali, segnatamente attraverso il coordinamento delle rispettive posizioni nelle sedi competenti.

Meccanismi del dialogo

- Il dialogo politico tra le parti si svolgerà tramite contatti, scambi di informazioni e consultazioni, in particolare sotto forma di riunioni al livello appropriato tra i vari organi del Mercosur e dell'Unione europea, nonché avvalendosi pienamente delle vie diplomatiche.
- In particolare, allo scopo anche di instaurare e sviluppare tale dialogo politico su questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, le parti convengono:

-
- a) che si svolgeranno regolarmente delle riunioni, secondo modalità definite dalle parti, tra i capi di Stato dei paesi del Mercosur e i vertici dell'Unione europea;
 - b) che ogni anno si terrà una riunione tra i ministri degli Affari esteri del Mercosur e i ministri degli Affari esteri degli Stati membri dell'Unione europea, in presenza della Commissione europea. Il luogo in cui si svolgeranno le riunioni sarà deciso di volta in volta dalle parti;
 - c) che, inoltre, saranno convocate riunioni tra altri ministri competenti per questioni di interesse comune, quando le parti ne ravvisino la necessità per rafforzare le relazioni reciproche;
 - d) che si terranno riunioni periodiche tra alti funzionari delle due parti.
-